



# FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

## VADEMECUM ASSEMBLEE ELETTIVE REGIONALI

### QUADRIENNIO OLIMPICO 2025 – 2028

Approvato con deliberazione dal Consiglio Direttivo Federale dell'11 OTTOBRE 2024

#### SOMMARIO

1. PREMESSA.....	1
2. ATTRIBUZIONI.....	2
3. INDIZIONE E CONVOCAZIONE.....	2
4. CANDIDATURE.....	5
5. PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO.....	7
6. DELEGHE.....	8
7. IMPUGNAZIONI .....	9
8. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE .....	9
9. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO (FAC SIMILE).....	14

---

#### **1. PREMESSA**

Il presente *vademecum* per l'Assemblea Regionale offre supporto all'attività delle articolazioni territoriali della FGI, degli affiliati e dei tesserati in ogni fase della indizione, convocazione e celebrazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche elettive.

Il presente documento non ha efficacia normativa e contiene una mera riproduzione delle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico in materia, cui si



rinvia per ogni ulteriore dettaglio. In ogni caso, prevalgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico.

## 2. ATTRIBUZIONI

L'Assemblea Regionale **ordinaria** provvede:

- al rinnovo delle cariche elettive regionali, eleggendo il Presidente del Comitato Regionale e i componenti del Consiglio Regionale e deliberando altresì sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- alla discussione sulla relazione relativa alla gestione federale regionale [art. 28, comma 4, dello Statuto].

L'Assemblea Regionale deve tenersi entro il 1 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi e, comunque, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale – fermo restando quanto previsto da specifiche determinazioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

L'Assemblea Regionale Ordinaria – atteso che l'Assemblea Nazionale è stata indetta per il giorno 1<sup>^</sup> MARZO 2025 – dovrà tenersi entro e non oltre il giorno 14 FEBBRAIO 2025.

## 3. INDIZIONE E CONVOCAZIONE

L'Assemblea Regionale elettiva per il quadriennio 2025-2028 è indetta dal Consiglio Regionale (o, in caso di necessità e urgenza, dal Presidente Regionale) e convocata con atto formale del Presidente Regionale o di chi ne fa le veci (ai sensi dell'art. 28, comma 4, dello Statuto), almeno sessanta giorni prima della sua celebrazione. L'avviso di **indizione** deve contenere:

- l'indicazione del luogo, della data, dell'ora dell'Assemblea, in prima e in seconda convocazione.

L'avviso di **convocazione** deve contenere:



- l'indicazione del luogo, della data, dell'ora dell'Assemblea, in prima e in seconda convocazione.
- gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'elenco delle affiliate con diritto di voto e i voti riconosciuti a ciascuna.

La convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale e fatto proprio dalla segreteria del Comitato Regionale, è inviato agli aventi diritto di voto – oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti [art. 11, comma 8, dello Statuto federale] – con le seguenti modalità:

- a mezzo PEC (o, in mancanza o di mancata ricezione del PEC, a mezzo raccomandata a/r); nonché
- pubblicato sulla homepage del sito internet federale regionale.

entro e non oltre il 16 DICEMBRE 2024.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno devono essere altresì comunicati al Presidente Federale ed al Segretario Generale al seguente indirizzo email: **assembleeterritoriali@federginnastica.it** [art. 30, comma 2, Regolamento Organico].

**La Commissione Verifica Poteri** è nominata dal Consiglio Regionale all'atto della convocazione dell'Assemblea Regionale [art. 30, comma 6, del Regolamento Organico] ed è **composta da n. 3 dirigenti di affiliate con sede nella regione** [art. 28, comma 5, dello Statuto]. I componenti non possono essere scelti tra i candidati. La Commissione Verifica Poteri svolge le seguenti attività:

- controlla l'identità dei rappresentanti delle affiliate presenti di persona o per delega; nonché identifica ed ammette in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
- accerta la validità delle deleghe, interne ed esterne;
- registra in separati verbali le presenze delle affiliate aventi o non aventi diritto al voto;



- risolve, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto;
- redige i verbali delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta;
- redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti.

Non possono essere nominati componenti della Commissione Verifica Poteri i candidati alle cariche elettive e coloro che esercitano il diritto di voto.

È preclusa la partecipazione alle Assemblee federali a tutti le affiliate che non siano in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e a tutti coloro ai quali sia stato irrogato un provvedimento cautelare di sospensione o una sanzione disciplinare di squalifica o inibitoria in corso di esecuzione [art. 11, comma 6, dello Statuto federale]. È onere nella Commissione Verifica Poteri controllare il rispetto delle predette condizioni mediante l'utilizzo della piattaforma del tesseramento on-line.

La **Commissione di scrutinio** è eletta all'atto di costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Regionale, anche per acclamazione. È competente [art. 15, comma 9, del Regolamento Organico]:

- al controllo sullo svolgimento delle operazioni di voto;
- delle operazioni di computo dei voti o, nel caso di rilevazione elettroniche, riscontra la corrispondenza delle informazioni trasmesse;
- dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei risultati delle votazioni.

La Commissione di scrutinio è composta da tre componenti ed eletta dall'Assemblea per acclamazione [art. 11, comma 15, del Regolamento Organico], i quali non possono essere candidati a cariche elettive regionali [art. 28, comma 5, dello Statuto federale].



I componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione scrutinio, compreso il Presidente e i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare né direttamente né per delega alcuna affiliata.

Le funzioni di componenti della Commissione Verifica Poteri e Commissione di scrutinio possono essere attribuite ai medesimi soggetti, purché in possesso dei requisiti per la nomina in entrambi gli organismi.

Al fine di agevolare il funzionamento dei Comitati Regionali, la Segreteria federale mette a disposizione il *fac-simile* di delibera di indizione dell'Assemblea Regionale, il *fac-simile* di convocazione dell'Assemblea Regionale, il *fac-simile* di candidatura alla carica di Presidente Regionale, il *fac-simile* di candidatura alla carica di Consigliere Regionale, il *fac-simile* di delega interna, il *fac-simile* di delega esterna, il *fac-simile* di verbale della Commissione Verifica Poteri in prima convocazione; il *fac-simile* di verbale della Commissione Verifica Poteri in seconda convocazione; il *fac-simile* di verbale della Commissione Scrutinio; il *fac-simile* della scheda elettorale per l'elezione del Presidente Regionale, il *fac-simile* della scheda elettorale per l'elezione dei Consiglieri Regionali – allegati al presente Vademecum.

In caso di nuova costituzione di Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo Federale con la stessa delibera istitutiva stabilisce la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli Organi. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria Generale secondo le modalità di cui al precedente secondo punto.

#### 4. CANDIDATURE

Le candidature a Presidente Regionale e a componente il Consiglio Regionale devono essere depositate presso la sede del Comitato Regionale almeno quaranta giorni precedenti l'elezione [art. 28, comma 4-*bis*, del Regolamento Organico].

Ogni candidato deve presentare la propria candidatura, completa di sottoscrizione in calce, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre



2000 n. 445, corredata dalle seguenti informazioni e documenti [art. 16, comma 6, del Regolamento Organico]:

- il cognome ed il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza anagrafica;
- la dichiarazione di essere tesserato alla F.G.I;
- l'attestazione del possesso dei requisiti generali previsti altresì dall'art. 23 dello Statuto federale;
- l'attestazione di non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità prevista dall'art. 23 dello Statuto federale e di essere consapevole di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto federale.

L'accertamento della regolarità delle candidature viene demandata alla Segreteria del Comitato Regionale che deve controllare entro tre giorni dalla scadenza della data di presentazione la regolarità delle candidature.

Nel caso di mancata accettazione di candidature deve farne pubblicazione sul sito internet regionale (valido quale albo regionale) e darne comunicazione agli interessati.

Nella candidatura dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare al candidato stesso le comunicazioni di sua competenza.

Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet del Comitato regionale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

I requisiti di eleggibilità, previsti dall'art. 23 dello Statuto federale, devono essere posseduti all'atto della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti è causa della decadenza dalla carica.



Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 24 dello Statuto Federale. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa, per una delle cariche assunte. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente [art. 24, comma 7, dello Statuto federale].

## **5. PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO**

L'Assemblea Regionale composta delle affiliate aventi diritto di voto con sede nel territorio regionale [art. 18 dello Statuto] – e, in particolare, dai legali rappresentanti delle affiliate, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto al voto o da loro delegati – secondo quanto previsto dal successivo §6.

All'Assemblea Regionale partecipano, altresì, senza diritto di voto i componenti degli organi nazionali residenti nella Regione; il Presidente Regionale, i Componenti del Consiglio Regionale, i Presidenti e Delegati Provinciali e i titolari di tessere d'onore residenti nella Regione.

Hanno diritto di voto le affiliate che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali e/o attività agonistica stabilita nel calendario federale in una o più discipline sportive di cui all'art. 1, comma 4 dello Statuto Federale. Ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività sportiva il diritto di voto è attribuito ai soggetti di cui al precedente periodo che abbiano effettivamente partecipato ad almeno due attività sportive ufficiali della Federazione stabilite dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

Ai fini dell'assegnazione dei voti plurimi va considerata l'attività sportiva ed agonistica dell'ultimo anno solare precedente l'Assemblea.



L'accertamento del diritto di voto è effettuato dalla Segreteria Generale – ufficio tesseramento e trasmesso al Comitato Regionale, per mezzo della Segreteria del medesimo Comitato, per la convocazione dell'Assemblea.

All'Assemblea Regionale può assistere il Presidente federale o un suo delegato scelto tra i componenti degli Organi nazionali della Federazione ed i dirigenti regionali o provinciali del CONI.

## 6. DELEGHE

L'Affiliata può delegare la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Regionale. La delega può essere sia “interna” sia “esterna”.

### a) Delega “interna”

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo della stessa affiliata, che a sua volta potrà rappresentare altre affiliate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11, commi 5 *bis* e 6, dello Statuto. [art. 11, comma 5, dello Statuto].

### b) Delega “esterna” [art. 28, comma 3, dello Statuto]

Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1, oltre le 50 associazioni e società aventi diritto di voto;
- 2, oltre le 100 associazioni e società aventi diritto di voto;
- 3, oltre le 300 associazioni e società aventi diritto di voto;
- 4, oltre le 500 associazioni e società aventi diritto di voto;
- 5, oltre le 600 associazioni e società aventi diritto di voto.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata e/o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e deve contenere a pena di inammissibilità [art. 11, comma 6, dello Statuto]:

- le generalità del legale rappresentante della ASD o SSD *delegante*;
- la copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ASD o SSD *delegante*;
- la denominazione della ASD o SSD *delegata*;



- le generalità del legale rappresentante della ASD o SSD *delegata*.

La Segreteria Federale fornisce al Comitato Regionale il *fac-simile* della delega – allegato al presente Vademecum.

I componenti dei Consigli Regionali, compreso il Presidente e i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare né direttamente né per delega alcuna affiliata.

## 7. IMPUGNAZIONI

Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Comitato regionale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI (documento reperibile sul sito internet del CONI).

Avverso le candidature alle cariche regionali è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Comitato regionale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI [art. 15, comma 4-*bis*, dello Statuto federale].

## 8. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è valida [art. 11, comma 10 e art. 16, comma 4, dello Statuto federale]:

- in *prima convocazione*, con la presenza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto di voto, computandosi esclusivamente il numero delle affiliate presenti anche per delega;
- in *seconda convocazione*, successiva di un'ora, con la presenza, anche per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto a voto.

**In caso della presenza di candidatura di Presidente Regionale successiva al terzo mandato consecutivo, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Il suddetto quorum**



**costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società e associazioni presenti o delegate (senza considerare atleti e tecnici) e non sul numero di voti.**

A) Adempimenti preliminari ed Ufficio di presidenza

Il Presidente Regionale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione:

- dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria;
- prende atto del verbale (o dell'estratto) della Commissione Verifica Poteri;
- invita l'Assemblea, se validamente costituita per l'accertata presenza dei *quorum* minimi richiesti, a risolvere eventuali controversie relative alla partecipazione ed al diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla elezione dell'Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente, di un Vice Presidente, dei componenti della Commissione scrutinio e di un Segretario dell'Assemblea. La votazione per la elezione dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Scrutinio può aver luogo anche per acclamazione.

Il Presidente:

- dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità;
- informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni;
- cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente;



- redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste;
- ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
  - o prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al disotto dei primi cinque minuti;
  - o togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
- proclama i risultati delle singole votazioni;
- prima delle votazioni, quando sono richiesti particolari *quorum* costitutivi, può far eseguire il conteggio dei presenti ad esplicita richiesta.

La Commissione Verifica Poteri si insedia, nel rispetto della delibera di indizione, il giorno dell'Assemblea.

La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati e fino al momento in cui il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle votazioni.

**B) Votazioni** [art. 12 dello Statuto federale]

Le modalità di votazione vengono stabilite dal Presidente dell'assemblea. Le votazioni possono avvenire:

- a. per acclamazione: esclusivamente per la nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea e per l'elezione dei componenti della Commissione scrutinio;**



- b. per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
- c. per appello nominale: quando richiesto da almeno il 30% dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
- d. per scrutinio segreto quando richiesto da almeno il 20% degli aventi diritto di voto presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri e, in ogni caso, per l'elezione alle cariche regionali;
- e. per mezzo di strumenti elettronici.

**Le votazioni per l'elezione a cariche federali potrà avvenire solo a scrutinio segreto.**

Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza di voti – ove non diversamente stabilito.

Per l'elezione del Presidente Regionale è proclamato eletto il candidato che ha riportato almeno il 50% più uno dei voti presenti. In caso di parità di voti o nel caso in cui nessun candidato raggiunga detta maggioranza si procederà al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto la parità di voti o tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

**Il Presidente regionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli e, in caso di mancata elezione, non è candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di candidature plurime non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi regionali. In tal caso il presidente e l'organo direttivo regionale uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la**



**convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.**

Risultano eletti, come componenti del Consiglio Regionale, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti (art. 29, comma 2, dello Statuto Federale).

Per l'elezione dei Consiglieri Regionali risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali e territoriali; in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età [art. 29 dello Statuto federale].

## **9. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO (*FAC-SIMILE*)**

Si allegano i seguenti *fac-simile*:

1. delibera di indizione dell'Assemblea Regionale;



2. convocazione dell'Assemblea Regionale;
3. candidatura alla carica di Presidente Regionale;
4. candidatura alla carica di componenti del Consiglio Regionale;
5. deleghe (interna ed esterna) per l'esercizio del diritto di voto;
6. schede di votazione per il Presidente Regionale e per i componenti del Consiglio Regionale.
7. verbale della Commissione Verifica Poteri, in prima convocazione;
8. verbale della Commissione Verifica Poteri, in seconda convocazione;
9. verbale della Commissione scrutinio.